

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia  
Sezione diritto in materia di elettricità  
e di acqua  
a.c.a. sig. Thomas Oswald  
3003 Berna

Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)  
Indagine conoscitiva – Progetto di risposta

---

Gentili signore,  
Egregi signori,

facciamo riferimento all'oggetto citato in epigrafe e alla vostra richiesta del 7 marzo 2012 con la quale invitate anche il nostro Cantone a prendere posizione circa l'avamprogetto e ringraziamo dell'opportunità di poterci esprimere.

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 1° ottobre 2010 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA), la cui entrata in vigore abroga la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque (RS 721.10). Il termine di referendum è scaduto, inutilizzato, il 20 gennaio 2011.

La LImA riprende diverse disposizioni dell'attuale Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (OIA). Prendiamo atto della necessità di una revisione totale per evitare contraddizioni e inutili ripetizioni.

### 2. CONSIDERAZIONI SULLE SINGOLE PROPOSTE DELL'AVAMPROGETTO

#### Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare

Nel capoverso 1 vengono introdotti dei concetti quali "può mettere in pericolo vite umane" e "causare danni materiali maggiori" che non sono definiti in maniera oggettiva e possono pertanto portare a contestazioni o litigi a livello giuridico. Si richiede pertanto di esplicitare in maniera chiara e oggettiva i concetti summenzionati

per poter esprimersi sulle richieste di esclusione di un impianto di accumulazione dal campo d'applicazione della LImA conformemente all'art. 3.

#### **Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine**

Nel rapporto esplicativo del 7 marzo 2012 (in seguito: rapporto esplicativo) sotto il punto III.1. "Novità importanti" viene evidenziato che la Confederazione eserciterà la vigilanza su circa venti grandi traverse su fiumi. Non viene tuttavia specificato se gli impianti di regolazione dei laghi, come ad esempio quello del Lago di Lugano, sono assoggettati alla vigilanza da parte della Confederazione.

#### **Art. 6 Approvazione dei piani**

L'articolo 6 dell'OImA regola l'approvazione dei piani. Non viene specificato in che misura i piani devono essere controllati e se sono sufficienti dei controlli a campione dei piani e dei calcoli di dimensionamento.

#### **Art. 7 Modifiche di progetto**

Vale quanto indicato per l'articolo 6 dell'OImA.

#### **Art. 9 Fine dei lavori di costruzione**

Vale quanto indicato per gli articoli 6 e 7 dell'OImA.

#### **Art. 13 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico**

Considerato che l'esecuzione di queste prove (cpv. 2) rappresenta, anche se in maniera molto limitata, un potenziale pericolo per i fruitori dei corsi d'acqua a valle degli impianti, sarebbe auspicabile introdurre nell'ordinanza il concetto di adottare tutte le misure per garantire la sicurezza sui corsi d'acqua attraverso anche un'adeguata prevenzione ed informazione.

#### **Art. 20 Professionista esperto e periti**

Nel rapporto esplicativo al capitolo III.2. sono elencate le "Novità per i Cantoni" che comprendono anche l'approvazione della nomina del professionista esperto da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 dell'OImA.

In base all'articolo 19 dell'OImA sottostanno a una visita quinquennale gli impianti che presentano le seguenti caratteristiche geometriche:

- altezza maggiore a 40 metri;
- altezza d'invaso maggiore a 10 metri e volume d'accumulazione maggiore a 1'000'000 m<sup>3</sup>.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LIMA, non esistono impianti di accumulazione sotto la vigilanza dei Cantoni che presentano le caratteristiche geometriche per essere sottoposti alla visita quinquennale, se comprendiamo correttamente ai Cantoni spetterebbe unicamente il compito di approvare la nomina del professionista esperto, mentre spetterebbe alla Confederazione l'approvazione della nomina dei periti.

Si chiede di chiarire il punto III.2 del rapporto esplicativo che risulta in contraddizione con gli articoli 19 e 20 dell'OImA.

#### **Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione**

L'OImA prevede che i piani di evacuazione per la popolazione in caso di improvvisa e totale rottura di un'opera di sbarramento siano stabiliti dal Cantone. La mappa del

territorio viene difatti elaborata nell'ambito del regolamento d'emergenza ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 25 dell'OImA.

Si ritiene opportuno che i comuni vengano coinvolti nell'elaborazione dei piani d'evacuazione.

Così come per altre fonti di pericolo presenti sul territorio, un ruolo fondamentale è ricoperto dall'autorità comunale, che ha il compito di vigilare sulla sicurezza dei propri abitanti.

In questo senso il cpv. 1 potrebbe essere modificato con la seguente aggiunta:

*"I Cantoni in collaborazione con i comuni interessati stabiliscono piani...."*

La competenza e la vigilanza resterebbe in questo modo alle autorità cantonali ma è meglio esplicitato l'obbligo comunale di partecipare ai lavori pianificatori e alla messa in atto di un'eventuale evacuazione.

Con questa aggiunta anche la consultazione (citata al cpv. 2) da parte della popolazione potrebbe essere garantita presso le sedi comunali.

Non da ultimo, il coinvolgimento esplicito dei Comuni valorizzerebbe la conoscenza locale della morfologia del territorio di loro giurisdizione.

#### **Art. 29 Autorità di vigilanza della Confederazione**

Al capoverso 2 lett. b viene indicato che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) esercita l'alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Non vengono tuttavia descritti compiti e responsabilità che contraddistinguono il compito di alta vigilanza.

#### **Art. 30, lettera c Autorità di vigilanza**

All'articolo 30, lettera c) viene richiesto ai Cantoni di presentare entro il 31 marzo di ogni anno un rapporto d'attività di vigilanza durante l'anno precedente.

Oltre alla consegna di tale rapporto auspichiamo una visita periodica degli sbarramenti di competenza cantonale da parte dell'UFE, che permetterebbe uno scambio d'informazioni più diretto con l'autorità di vigilanza cantonale.

### **3. COSTI E FINANZIAMENTO**

L'applicazione dell'OImA comporta per il nostro Cantone nuovi oneri supplementari per assumere la vigilanza sugli impianti di piccole dimensioni che, in virtù delle attuali disposizioni transitorie, sono sotto il controllo diretto dell'UFE, cioè l'impianto B19 del Formigario e l'impianto di Sonvico, e per l'allestimento dei piani di evacuazione.

### **4. ENTRATA IN VIGORE**

Auspichiamo che lo scadenziario per la consegna dei compiti inerenti alla sorveglianza degli sbarramenti citati precedentemente venga allestito in comune accordo tra l'UFE, i gestori degli impianti e l'Amministrazione cantonale.

Per la trasmissione delle competenze dall'UFE al Cantone per gli impianti citati in precedenza, ci auguriamo una programmazione concordata nei termini previsti.

Come indicato nel rapporto esplicativo, il Cantone Ticino condivide l'intenzione della Confederazione di mettere in vigore l'OImA contemporaneamente alla LImA.

## 5. CONCLUSIONI


Da un lato recepiamo con soddisfazione le modifiche proposte che pongono le necessarie basi legali per la sorveglianza degli impianti di accumulazione. D'altra parte, sulla base di quanto precedentemente indicato, il Consiglio di Stato ritiene che sono necessari dei chiarimenti circa la nuova Ordinanza in esame e invita a una rivalutazione prima della sua messa in vigore.


Riassumiamo di seguito i temi che risultano di particolare importanza nella realtà territoriale di un Cantone di montagna come il nostro e che necessitano di un ulteriore adattamento:

- specificare se gli sbarramenti di regolazione dei grandi laghi sono assoggettati all'OImA;
- definire quali controlli devono essere eseguiti per approvare i piani (Art. 6) e se sono sufficienti dei controlli puntuali dei piani inoltrati da parte dei gestori degli impianti di accumulazione;
- specificare compiti e responsabilità che contraddistinguono il compito di alta vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia;
- oltre a presentare un rapporto d'attività di vigilanza da parte dei Cantoni, sarebbe auspicabile anche un'ispezione periodica degli impianti di competenza cantonale con l'UFE che esercita l'alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
- il compito di allestire i piani di evacuazione dovrebbe essere svolto dai Cantoni in collaborazione con i Comuni interessati con specifica indicazione nel testo dell'Ordinanza.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare alle nostre osservazioni e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri saluti più cordiali.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
 M. Borradori

Il Cancelliere:  
  
 G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio, Residenza
- Divisione delle costruzioni, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere Federali, Residenza
- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Residenza
- Sezione forestale cantonale, Residenza
- Ufficio dei corsi d'acqua, Residenza
- Ufficio dell'energia, Residenza